

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA,
SUI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

INDICE**Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome**

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 13	<i>LEO</i>	Pag. 3
ACCIARINI (<i>DS-U</i>)	9		
BRIGNONE (<i>LNP</i>)	10		
COMPAGNA (<i>UDC:CCD-CDU-DE</i>)	11		
MONTICONE (<i>Mar-DL-U</i>)	8		

N.B.: Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Intervengono, per la regione Piemonte l'assessore ai beni culturali, dottor Gian Piero Leo, il responsabile della direzione regionale per i beni culturali, dottor Alberto Vanelli, la responsabile del dipartimento legislativo, dottoressa Giuliana Fenu; per la regione Campania, il responsabile per l'ufficio di Roma, dottor Michele Bove; per la segreteria della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il responsabile dei rapporti con il Parlamento, dottor Paolo Alessandrini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Mi sembra importante sottolineare che l'argomento oggi al nostro esame è fatto oggetto di costante interesse ed attenzione da parte della nostra Commissione, proprio nella consapevolezza dell'importanza del nostro patrimonio artistico e culturale, per vastità e importanza veramente unico al mondo e che costituisce una delle maggiori risorse del Paese.

Con questa indagine ci siamo pertanto prefissi di approfondire i meccanismi che regolano questa materia sia a livello ministeriale che per quanto attiene alle regioni che, a seguito della recente riforma del Titolo V della Costituzione, sono chiamate a dare direttamente il proprio contributo nell'ambito della attività di valorizzazione ed è questa la principale ragione per cui abbiamo ritenuto importante ascoltare i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ai quali diamo il benvenuto e che ringraziamo per la loro presenza.

Do ora la parola al dottor Leo.

LEO. Signor Presidente, a nome della Conferenza dei presidenti delle regioni, e nello specifico del presidente Ghigo, dei miei colleghi e mio personale, desidero rivolgere alla Commissione un ringraziamento sentito, assolutamente non formale, per l'opportunità che ci viene offerta.

Accingendomi ad illustrare il nostro documento desidero porre l'accento sul carattere di unanimità che ha contraddistinto la sua elaborazione, frutto di una felice collaborazione tra gli assessori ai beni culturali. Per raggiungere questo risultato abbiamo lavorato intensamente con coordinamenti molto ravvicinati ed in maniera assolutamente positiva.

Quello che quindi ho il piacere di sottoporre alla vostra attenzione non è solo un parere meditato, ma anche pienamente condiviso.

Mi sembra importante altresì sottolineare l'eccellente lavoro svolto dai nostri dirigenti tecnici, dai direttori generali e regionali che ci ha permesso di portare avanti l'attività di valorizzare del nostro patrimonio con grande consapevolezza. Non intendo far paragoni con altri settori che vivono oggi un periodo di grave crisi, ad esempio quello della sanità, tuttavia, mi sembra opportuno evidenziare lo spirito di grande collaborazione che ha caratterizzato la nostra esperienza che personalmente è motivo di grande soddisfazione; infatti, forse in controtendenza rispetto all'attuale momento politico, sono un convinto sostenitore della concertazione e del dialogo.

Ripeto, il documento che mi appresto ad illustrare è stato dettagliatamente studiato e condiviso da tutti gli assessori che hanno partecipato alla sua redazione e successivamente approvato dalla Conferenza dei presidenti e quindi credo meriti – perdonate la presunzione – di essere presentato in una sede autorevole come questa.

Come è noto il nuovo ordinamento costituzionale affida alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della tutela dei beni culturali e alla legislazione concorrente la valorizzazione e la promozione dei beni culturali.

Tale previsione pone problemi di ordine concettuale, oltre che giuridici e di politica istituzionale; si rende pertanto necessario pervenire in primo luogo ad una definizione giuridica certa e istituzionalmente condivisa di tutela.

Oggi, nella definizione dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la tutela è definita come «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed ambientali», ma già nella definizione di valorizzazione come «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementare la fruizione», così come nella definizione di gestione «ogni attività diretta mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali ad assicurare la fruizione dei beni culturali ambientali concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione», vengono di nuovo citati il termine conservazione e l'attività di tutela, mentre nella definizione di catalogazione è evidente il richiamo a problemi di identificazione e riconoscimento di un bene come bene culturale.

Conseguentemente una definizione eccessivamente ampia nel concetto di tutela porta ad occupare l'intero ambito delle funzioni connesse alla materia dei beni culturali, in ciò contraddicendo alla volontà del legislatore costituzionale che ha affidato la valorizzazione alla legislazione concorrente.

Lo stesso termine di valorizzazione lascia qualche margine di incertezza interpretativa, in quanto non vi è un esplicito richiamo a quell'aspetto decisivo dei beni culturali e alla gestione del patrimonio. Il legislatore era evidentemente consapevole della difficile determinazione di tali attribuzioni e ha risolto tale incertezza rimandando, come previsto dal

terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, a una legge statale che disciplini «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali», nonché prevedendo la possibilità per le regioni di attivare forme di autonomia speciale, come previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.

Pur auspicando una soluzione più organica, come sarebbe stato l'inserimento della tutela dei beni culturali ed ambientali tra le funzioni legislative concorrenti, le regioni sono consapevoli delle tante resistenze che tale proposta ha incontrato e potrebbe ancora determinare. Non resta allora alle regioni che richiedere al Parlamento e al Governo una pronta attuazione delle disposizioni costituzionali. In particolare, le priorità che si individuano sono le seguenti: l'approvazione di una norma sui principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; l'approvazione di una nuova normativa che modifichi il testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 1999, partendo da una definizione certa e restrittiva del concetto di tutela, limitato all'esercizio delle funzioni autoritative connesse al regime straordinario della proprietà e disponibilità dei beni culturali; l'approvazione della specifica normativa prevista dall'articolo 118, terzo comma, coerente con il testo unico modificato come sopra indicato, che definisca le modalità di cooperazione ed intesa tra i compiti dello Stato, quelli delle regioni e delle altre autonomie nell'esercizio delle funzioni amministrative di tutela.

Le regioni ritengono che tale attività legislativa abbia come presupposto essenziale, proprio a causa dell'indeterminatezza già richiamata, la condivisione dell'impianto complessivo tra Parlamento, Governo e regioni. La mancata condivisione determinerebbe evidentemente un sistematico ricorso alla Corte costituzionale delle regioni avverso la legislazione nazionale e del Governo contro la legislazione regionale, rimettendo ad un organo di alta garanzia giuridica la soluzione di problemi che invece competono alle responsabilità politiche dei vari livelli istituzionali.

Diverso è il tema dell'ordinamento amministrativo, dove il Titolo V della Costituzione stabilisce che non necessariamente vi debba essere coincidenza tra titolarità dell'esercizio della funzione legislativa ed esercizio delle funzioni amministrative.

L'attività di indagine avviata dalla 7^a Commissione del Senato sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali deve tenere conto delle nuove disposizioni costituzionali sopra richiamate. Come ben individuato dalla Commissione, anche le regioni condividono la necessità, in primo luogo, di distinguere le funzioni amministrative di tutela dalle funzioni amministrative di valorizzazione e promozione, scindendo, nei modelli organizzativi, le due attività.

Per quanto attiene alla tutela, il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione consentirebbe l'attribuzione delle funzioni autoritative connesse al patrimonio culturale, attualmente esercitate dalle soprintendenze, alle regioni e quindi si potrebbe prefigurare una situazione differenziata a seconda della crescita professionale, economica ed organizzativa regionale, fino a prevedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia

secondo quanto indicato dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Si veda, ad esempio, quanto è accaduto nel caso delle soprintendenze ai beni librari e di quelle ai beni paesaggistici, già delegate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 1972 e n. 616 del 1977 alle regioni; in alcuni casi tale delega ha dato risultati eccellenti mentre non ci nascondiamo l'insufficienza di altre situazioni.

Posto il carattere di alta autorità, una sorta di magistratura che gli uffici di tutela svolgono, le regioni ritengono che tali uffici, siano essi organi regionali dello Stato o organi delle regioni, debbano mantenere un profilo di terzietà, rispondendo solo alla legge e alle competenze professionali. Andrebbe inoltre previsto un agile accesso a un secondo livello di esame per i più rilevanti provvedimenti di tutela.

Diverso è il caso dell'ordinamento e dell'organizzazione della valorizzazione e della gestione del patrimonio culturale. Qui le differenti storie, la molteplice natura giuridica del patrimonio, la grande eterogeneità tra i vari territori per presenza di energie umane, di risorse finanziarie e di vicende, rende necessaria la più ampia flessibilità, a livello territoriale, dei modelli operativi di gestione.

Il ventaglio dei modelli istituzionali e organizzativi già oggi consente che tali attività possano avvenire in economia da parte degli enti pubblici, con l'istituzione di associazioni, fondazioni o società, con la concessione ai privati sia della gestione integrata, sia di particolari servizi, con la possibilità di avvalersi di forze dell'associazionismo e del volontariato.

Alcuni punti fermi devono ispirare l'organizzazione della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale: l'autonomia scientifica, amministrativa e finanziaria degli istituti preposti alla gestione; l'ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati; l'integrazione della gestione del bene e dei servizi, culturali e non, con gli altri beni in un sistema integrato territoriale.

In questo senso si può affermare che mentre il valore di un bene culturale è, per definizione, di interesse nazionale o, meglio ancora, universale, la politica della gestione e della valorizzazione non può che essere una «politica locale».

La valorizzazione di un bene, infatti, si può solo esercitare integrando la gestione del bene stesso, con programmi e relazioni che coinvolgono l'identità e l'immagine di un territorio, il sistema educativo, i trasporti e la viabilità, le infrastrutture turistiche, l'attività di ricerca e divulgazione, l'imprenditorialità e il volontariato. In questo contesto, quindi, l'ordinamento non può che prevedere, a livello nazionale, la fissazione di *standard* e principi generali in armonia con quelli europei.

A questo proposito si cita il magnifico lavoro svolto congiuntamente dai tecnici dello Stato, delle regioni e degli enti locali nell'elaborazione di linee guida per la definizione degli *standard* per il funzionamento dei musei e il lavoro in corso per l'individuazione degli *standard* per la definizione dei profili professionali degli operatori del settore.

A livello regionale compete invece una legislazione che normi la programmazione degli interventi, l'articolazione territoriale della valorizza-

zione e della gestione e che armonizzi le diverse funzioni e i diversi servizi, lasciando a ciascuna comunità locale la scelta delle modalità organizzative, ferma restando l'ampia possibilità di soluzioni gestionali già citate.

Particolarmente complesso è il problema della gestione del patrimonio culturale dello Stato.

La commissione di cui all'articolo 150 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è in difficoltà tra le resistenze degli uffici statali al trasferimento della gestione dei beni culturali alle regioni e alle autonomie locali e le preoccupazioni delle autonomie locali ad assumersi spese e responsabilità che possono diventare davvero onerose.

In questo ambito, notevole sconcerto ha determinato la costituzione di cinque soprintendenze speciali del Ministero, analoghe a quella di Pompei, per la gestione di musei e grandi complessi archeologici e monumentali a Napoli, Roma, Firenze e Venezia e i contraddittori segnali di voler estendere tale modello anche ad altri territori. Ciò è in evidente contrasto, non solo con quanto si sta qui discutendo, ma anche con le indicazioni politiche del Parlamento e del Governo, in particolare del Ministro, che hanno più volte prefigurato, per la gestione dei musei, un processo di autonomizzazione se non di privatizzazione.

E' per altro necessario sottolineare come il settore dei beni culturali necessiti, per la conservazione, la conoscenza, il restauro, la valorizzazione e la gestione di risorse umane e finanziarie ingenti che provengono dalle amministrazioni pubbliche, ma anche dalle fondazioni ex bancarie, dall'imprenditoria privata, eccetera. Per tale ragione è necessario strutturare a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, senza determinare una eccessiva burocratizzazione dei processi, attività organiche di programmazione negoziata e concertazione interistituzionale che armonizzino gli interventi, razionalizzino la spesa, effettuino economie di scala e, soprattutto, facciano sentire tutti gli interessati protagonisti della conservazione e della valorizzazione del loro patrimonio.

Infine, voglio spendere qualche parola sulla riforma più efficace sul lungo periodo, quella dei processi formativi.

Vi è una proliferazione di corsi di laurea, scuole professionali, *master*, eccetera, che, mentre segnala un positivo interesse ed una grande attenzione per il settore, rischia di preparare persone non adeguate ai compiti da svolgere, con conseguenti difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e rischi di una delusione delle aspettative. E' necessaria, invece, una intesa per la definizione dei profili degli operatori del settore, la predisposizione di adeguati *curricula* formativi, la definizione dei requisiti che le agenzie formative devono possedere per il rilascio dei titoli legali.

La formazione di una generazione preparata a conoscere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese, prescindendo dal luogo in cui essa sarà chiamata ad operare, sia esso lo Stato, le regioni, le autonomie locali o l'impresa, è la più grande garanzia per la salvaguardia del nostro patrimonio e, in ultima istanza, il cuore della trasformazione dell'ordinamento in corso.

Consegno inoltre il documento predisposto dal Coordinamento interregionale per i beni culturali, con ulteriori specificazioni tecnico-giuridiche ed operative.

Desidero infine ringraziare questa Commissione così importante per l'attenzione che ci è stata dedicata, sottolineando di nuovo che – forse non in tutte le regioni e non in maniera organica – generalmente si riscontrano grande consapevolezza e senso di responsabilità rispetto ad un compito cresciuto in maniera esponenziale negli anni e che è stato svolto con molta efficacia e, a livello di Coordinamento interregionale, anche in maniera molto organica. È un coordinamento che, in termini assolutamente trasversali, auspica e attende già l'audizione di oggi, i documenti che ci avete dato e le iniziative che avete preso, in tal senso dimostrando una specifica, particolare attenzione che non potrà che essere benefica per il futuro del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Leo per l'esauritiva esposizione ed invito i senatori che intendano porre domande o richieste di chiarimento a prendere la parola.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, innanzitutto desidero ringraziare vivamente la Conferenza e i suoi rappresentanti per questo contributo che nell'ambito delle nostre audizioni risulta innovativo proprio perché rappresenta la sponda delle autonomie locali, soprattutto a seguito del *referendum* dell'ottobre del 2001, e quindi dell'adeguamento dell'ordinamento costituzionale per quanto riguarda questo settore.

Vorrei rivolgere due brevi domande all'assessore Leo ed agli altri rappresentanti della Conferenza intervenuti. La prima riguarda lo sconcerto e il sentimento di demotivazione che sono seguiti alla costituzione di nuove sovrintendenze autonome; al riguardo gradirei sapere se tale sconcerto si estende anche all'ipotesi di costituire sovrintendenze speciali per l'archeologia.

La seconda domanda è più particolare. Al di là di questo basilare e importante contributo di ordine giuridico-costituzionale e dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie, vanno presi in considerazione gli aspetti più specifici, cioè quelli dei contenuti, relativamente ai diversi settori dei beni culturali. Dato che nell'intervento introduttivo del dottor Leo sono citate alcune deleghe – per altro ben fatte – in materia sia di beni librari che paesaggistici, vorrei porre una domanda che concerne i beni archivistici. La Commissione ha ascoltato il direttore generale competente del Ministero che ci ha fornito ottime informazioni, tuttavia resta un problema di fondo, quello del reperimento dei documenti di interesse pubblico. Nella storia dell'ordinamento dei beni archivistici questo aspetto rappresenta un punto nodale, perché riguarda l'acquisizione da parte pubblica, quindi non solo statale, ma anche locale, dei beni archivistici privati. Vi è quindi il problema della titolarità e dei criteri di tale acquisizione che potrebbe violare il riserbo delle famiglie, o comunque dei titolari degli enti e, soprattutto, dei privati.

ACCIARINI (*DS-U*). Anch'io ringrazio il dottor Leo, con il quale fra l'altro ho avuto spesso occasione di collaborare, sia quando era assessore all'istruzione del comune di Torino, sia nella sua veste attuale di assessore regionale alla cultura. È un ringraziamento che intendo estendere a tutti i nostri ospiti per il documento che hanno sottoposto alla nostra attenzione e che consideriamo un importante punto di riferimento. Tra l'altro, per chi ha contribuito nella passata legislatura alla modifica della Costituzione, è significativo il vostro richiamo alla legge n. 3, cioè alla modifica del Titolo V della nostra Carta costituzionale. Credo che, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state e che comunque debbono essere affrontate in ogni processo di innovazione – talvolta senza raggiungere quei risultati che invece sarebbero auspicabili – le regioni abbiano comunque percepito il grande impegno richiesto da tale modifica ed anzi abbiano anche cercato di valorizzarlo.

Condivido chi sostiene l'importanza della scelta di affidare l'attività di valorizzazione dei beni culturali alla legislazione concorrente – ad eccezione della fissazione dei principi che rimane comunque di competenza statale – scelta a cui deve corrispondere un opportuno impegno di attuazione.

Altrettanto importante è la collaborazione fra Stato e regioni, ossia quel momento di cooperazione e di intesa che deve essere individuato nell'esercizio delle funzioni amministrative di tutela. Anche perché nell'affrontare temi di questa portata ci si rende conto dell'opportunità di trovare punti di equilibrio, ma soprattutto di individuare elementi di collaborazione.

La collaborazione e la cooperazione sono quindi in questo ambito di importanza fondamentale e rappresentano degli elementi da valorizzare, anche perché non credo che l'esaltazione della differenziazione dei ruoli ci permetterebbe di andare molto lontano.

Questa impostazione, che condivido pienamente, può essere però del tutto vanificata dalle disposizioni recate dall'articolo 7 dell'atto Senato n. 905, attualmente in discussione presso questo ramo del Parlamento, che sembrano procedere in direzione del tutto opposta a quella esplicitata. Tale norma, infatti, contiene una delega molto ampia che, oltre ad essere a mio avviso priva degli elementi necessari a renderla costituzionalmente accettabile, non tiene in alcuna considerazione il processo che ha portato alla modifica del Titolo V, né le ipotesi normative che a livello di legislazione ordinaria dovrebbero discendere da tale modifica. Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione dei nostri ospiti su questo specifico aspetto.

Non condivido invece la valutazione che viene effettuata nel documento dell'aspetto formativo, nella quale ravviso la tendenza a non cogliere quanto la riforma universitaria potrebbe fare in questo ambito. Tale riforma in materia di beni culturali prevede due corsi di laurea triennali – di cui uno in scienze dei beni culturali e l'altro in tecniche del restauro – e numerose lauree specialistiche.

Credo, per altro, che lo sforzo che andrebbe fatto più che a ad una proliferazione di specializzazioni dovrebbe porsi l'obiettivo di una opportuna differenziazione; in tal senso le università, tenendo conto delle proprie specificità territoriali, dovrebbero individuare percorsi di lauree specialistiche particolarmente consoni e adatti alla realtà in cui si opera e in questo tipo di operazione particolarmente utili potrebbero risultare le interazioni tra università – nell'esercizio della loro autonomia – e territorio.

In ogni caso, al di là dell'importanza dell'aspetto formativo su cui tutti concordiamo, la scelta di avvicinare il percorso delle lauree triennali e di quelle specialistiche alle necessità del territorio, dovrebbe rappresentare il frutto di una azione di concertazione condotta sulla base delle specificità territoriali.

Sotto questo profilo credo che molto possa essere fatto e ritengo che proprio in tal senso le scuole di specializzazione e la loro tradizione possano fornire ulteriori elementi positivi.

In proposito credo che vada sottolineato anche un problema che attiene alla definizione degli operatori professionali e dei relativi livelli (laurea, laurea specialistica, laurea specialistica accompagnata da diplomi di specializzazione) ed in ordine a tale problema un grande contributo credo che potrebbe essere garantito dalle regioni proprio in virtù della loro grande esperienza. Personalmente considero questa ricchezza di profili professionali un fatto positivo anche perché ci siamo resi conto dell'opportunità di una differenziazione nelle specializzazioni che, comunque, debbono sempre poggiarsi su una solida base culturale.

BRIGNONE (*LNP*). Signor Presidente, desidero svolgere delle considerazioni e porre alcune domande. Considero la presente audizione particolarmente importante; da tempo sottolineavo l'esigenza di un confronto Stato-regioni. Ricordo di averlo fatto quando ero un componente della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, ma anche successivamente, durante il dibattito sulla riforma della scuola ed altresì in qualità di presidente – oggi non più in carica – della Commissione dell'Unione province piemontesi, laddove si discuteva di beni culturali (poche deleghe) e di scuola (molte deleghe e molti problemi soprattutto perché quelli erano gli anni della razionalizzazione scolastica, nonché della legge n. 23 del 1996 in materia di edilizia scolastica).

Leggendo la pregevole documentazione che è stata predisposta dagli Uffici, credo che i nostri ospiti potranno verificare che nel corso delle audizioni susseguitesì nell'ambito della presente indagine, da parte di Ministri, Sottosegretari e Direttori generali non vi è stata una totale condivisione di vedute, specialmente per ciò che attiene le materie oggetto di legislazione concorrente.

Ormai credo che vi sia una generale consapevolezza del livello di maturità raggiunto dagli enti locali e dalle regioni, di cui personalmente ho più volte avuto modo di chiedere il riconoscimento. Le regioni, per altro, si collocano in una funzione intermedia, giacché si debbono interfacc-

ciare sia rispetto allo Stato che agli enti locali i quali, come è noto, sin dal convegno di Terni, reclamano delle funzioni che vanno al di là di quelle inerenti l'attività di valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Ripeto, si è in presenza di una maturità consolidata e dimostrabile che potrebbe portare questi soggetti ad assumere funzioni diversificate, forse più ingenti, anche se la carenza di personale di risorse finanziarie adeguate rende tutto certamente più difficile.

Come già accennato, durante le audizioni svolte sono emerse posizioni anche diversificate; pertanto, se da un lato il sottosegretario Sgarbi, pur condividendo l'ipotesi di affidare delle responsabilità alle regioni, contemporaneamente ha sostenuto la necessità di creare un organismo di supervisione o di tutela statale, dall'altro le regioni hanno sottolineato l'opportunità che sotto il profilo normativo vengano posti soltanto i principi fondamentali.

Vi sono poi degli altri aspetti che mi interesserebbe approfondire e rispetto ai quali gradirei conoscere l'opinione dei nostri ospiti. Per esempio, il principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale, può essere applicato ai beni culturali? Questo principio significa che quel che si riesce a fare da soli, lo si fa, altrimenti si sale al gradino superiore. Ma la rivendicazione del principio di sussidiarietà in materia di beni culturali è un'autonomia eccessiva, in quanto la materia è molto delicata. Quali sono i limiti e le possibilità offerti dal principio di sussidiarietà?

Come ho già avuto modo di rilevare durante la discussione generale sulla riforma della parte II del Titolo V della Costituzione, va approfondito se il federalismo a geometria variabile nel settore dei beni culturali equivalga a una deroga a quelle che sono le competenze dello Stato o se invece possa convivere con competenze di carattere più generale che lo Stato si arroga per quanto concerne la tutela. Infine, quali sono realmente le funzioni di raccordo e di programmazione con il territorio che possono e devono svolgere le regioni in tale settore?

COMPAGNA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, al di là della formulazione lessicalmente molto equilibrata, nel documento del coordinamento degli assessori ai beni culturali c'è un'oggettiva contraddizione. Dobbiamo metterci d'accordo. Voi avete chiesto alcuni punti fermi, ad esempio sull'autonomia scientifica degli istituti, ma immagino che intendiate l'autonomia delle persone, delle istituzioni, del momento tecnico-scientifico, o sull'ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Alla luce della realtà, tuttavia, queste vostre richieste rappresentano una contraddizione.

Parliamo di funzioni concrete, come il restauro e la catalogazione, facendo sempre riferimento al Ministero dei beni culturali così come nacque, come ultimo adempimento della Costituzione. Il restauro e la catalogazione hanno un senso se rappresentano un momento tecnico-scientifico di carattere nazionale mentre dal vostro documento si evince che rientrano nel concetto di valorizzazione e sono intesi come momento di politica locale. Ne consegue uno stravolgimento dell'ordinamento, in quanto per

funzioni come il restauro e la catalogazione devono essere garantiti criteri di omogeneità, facendo valere istanze nazionali anche laddove, per ragioni anteriori alla Costituzione, non erano previste (è il caso della Sicilia). Il gioco della distinzione tra tutela e valorizzazione è molto equilibrato ed opportuno per un documento e per un confronto, ma ho la sensazione che al momento attuale occorre operare una scelta più coraggiosa.

Il legislatore, nella precedente legislatura, aveva fatto alcune scelte, da me non condivise, in quanto io sono per la funzione dello Stato nazionale in questa materia, per un momento tecnico-scientifico che porta l'archivista, il bibliotecario, l'archeologo, il sovrintendente, l'architetto a svolgere un ruolo di garanzia nazionale. Questo non c'è più o, meglio, da un lato c'è ancora e dall'altro sproloquiamo sui costi del sistema dei beni culturali. L'amministrazione del Collegio romano, cari colleghi, non bandisce più concorsi da 30 anni. Quindi, se vogliamo affidare per intero la valorizzazione alla politica locale, facciamolo con chiarezza. Ho l'impressione che il vostro documento, per quanto equilibrato, si muova nell'equivoco in cui si è mossa la legislatura precedente, mantenendo una contraddizione. Rispetto alle cosiddette leggi Bassanini, infatti, il Governo precedente aveva deciso di mantenere in vita il Ministero per i beni culturali ma – come sa bene l'amico D'Andrea, che è stato validissimo interprete della maggioranza di centro sinistra della passata stagione – non poteva più essere il Ministero degli anni '70 di Spadolini (che, fra l'altro, era in contraddizione rispetto alle richieste avanzate da questa Commissione). La Commissione Franceschini degli anni '60 non guardava a un modello ministeriale, ma a un modello di agenzia, tipo – usiamo una brutta parola – IRI per il patrimonio culturale. All'epoca, l'IRI non aveva connotazioni negative, anzi era un momento importante dell'economia pubblica italiana. Era l'IRI di uomini come Leopoldo Meduri o Pasquale Saraceno.

Il nostro Paese non può continuare a ritardare la scelta sull'organizzazione dei beni culturali. Mi compiaccio con chi ha elaborato materialmente il documento equilibrato che ci è stato illustrato dal dottor Leo ma è il momento di compiere una scelta sul Ministero per i beni culturali, che è sopravvissuto alle leggi Bassanini e che è stato inteso dalla maggioranza rappresentata da Veltroni e da Melandri quale gestione gramsciana della società civile. Di questo Ministero oggi è sottosegretario l'onorevole Pescante. Mi occupo di sport da una vita intera e so che l'autonomia del mondo dello sport mai è stata forte in Italia come nel dopo guerra, ai tempi della presidenza del CONI di Giulio Onesti. Onesti aveva una grande forza politica, si collocava a metà strada tra Nenni e Andreotti, se ricordo bene le genealogie dell'epoca.

Sull'articolazione delle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali, il nostro Paese, lo ripeto, deve compiere una scelta, non si può continuare così. Se si vuole l'autonomia tecnico-scientifico, allora bisogna andare verso la ricostruzione di momenti di partecipazione tecnica, come i vecchi consigli superiori, non verso la previsione di momenti di ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

PRESIDENTE. Poiché vi sono altri colleghi che intendono intervenire nella discussione, penso sia necessario aggiornare i nostri lavori ad un'altra seduta, anche per dar modo ai nostri ospiti di svolgere approfondite repliche, in considerazione degli importanti temi di cui stiamo trattando.

Rinvio pertanto il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

